



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Capri

Piazza Vittoria, n. 5 – 80073 Capri (NA) – Tel.081/8370226-3994 Fax 081.8374894

E-mail [capri@guardiacostiera.it](mailto:capri@guardiacostiera.it) – Sito web [www.guardiacostiera.it/capri](http://www.guardiacostiera.it/capri)

**ORDINANZA n. \_28\_/2013**

**Disciplina della movimentazione delle unità navali nel porto di Capri**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Capri:

- VISTA** la Deliberazione n. 1047, in data 19.06.2008, della Giunta Regionale della Regione Campania recante “individuazione porti di rilevanza regionale ed interregionale ex art. 6 della Legge regionale n. 03/2002”;
- VISTA** la nota prot.n.0719059 del 23 settembre 2011 della Giunta Regionale della Campania A.G.C. Trasporti e Viabilità, con cui è stato trasmesso il quadro orari degli accosti dei servizi marittimi minimi e residuali, approvati con Decreto Dirigenziale n.172 del 21 settembre 2011;
- VISTA** la nota prot.n.030780 del 13 gennaio 2012 della Giunta Regionale della Campania A.G.C. Trasporti e Viabilità, con cui è stato parzialmente rimodulato il quadro orari degli accosti dei servizi marittimi Caremar, approvati con Delibera della Giunta Regionale n.857 del 30 dicembre 2011;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 117 del 13.06.2013 della Regione Campania A.G.C. Trasporti e Viabilità, Settore 3 demanio marittimo, navigazione, porti aeroporti e opere marittime avente ad oggetto “accordo ai sensi dell’articolo 15, legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “delimitazione dell’ambito portuale del porto di Marina Grande di Capri” tra la Regione Campania ed il Comune di Capri;
- VISTA** l’Ordinanza n°99/99 e successive modifiche, emanata dalla Capitaneria di Porto di Napoli in data 27 ottobre 1999, riportante la “Disciplina delle modalità di accosto nel porto di Capri ai fini della sicurezza della navigazione negli specchi acquei portuali”;
- VISTA** l’Ordinanza n°92/2001 e successive modifiche, emanata dalla Capitaneria di Porto di Napoli in data 30 maggio 2001, riportante le “Norme per l’impiego e la condotta delle unità da diporto nelle acque di giurisdizione del Circondario marittimo di Napoli, nonché per la circolazione e la sosta di unità da diporto nei porti, approdi e lungo il litorale del Circondario stesso – (Isola di Capri compresa)”;
- VISTA** l’Ordinanza n°105/2004 emanata dalla Capitaneria di Porto di Napoli in data 28 settembre 2004, disciplinante le operazioni di imbarco e sbarco veicoli al molo principale di Capri;
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 12/2013 del 21.05.2013, in particolare l’articolo 14.3 laddove prevede che *“Durante la stagione balneare è fatto obbligo a tutte le unità in ingresso ed uscita dal porto di Marina Grande di mantenere una velocità non superiore a 10 nodi nel raggio di 1000 mt dall’imboccatura portuale, al fine di non generare eccessive onde di risacca che possano compromettere la sicurezza della balneazione specialmente nel tratto di litorale di ponente e la sicurezza delle eventuali attività di trasbordo passeggeri dalle navi da crociera ancorate nella rada”*;

**VISTO** che la disciplina degli accosti, ormeggi e sosta delle navi in porto attiene a valutazioni di carattere tecnico-operativo e di sicurezza della navigazione, il cui ambito, estendendosi dalla navigazione fino all'ormeggio, non può prescindere dall'adozione di criteri di carattere generale di sicurezza da seguire per la navigazione in ambito portuale;

**CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità marittima, ed ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, disciplinino l'ingresso, l'uscita, la navigazione e le manovre delle unità navali nell'ambito portuale di Capri, come definito nel richiamato Decreto Dirigenziale;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 ("ratifica ed esecuzione sul Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972");

**VISTI** gli articoli 17, 30, 62, 68, 81, 1174, 1218, e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28 e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

## **ORDINA**

### **Articolo 1 (Campo di applicazione)**

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a tutte le unità navali di stazza lorda pari o superiore alle 15 TSL - e/o alle altre tipologie di unità di volta in volta individuate - che entrano/escono nel/dal porto di Capri.

### **Articolo 2 (Comunicazioni di entrata e di uscita nel/dal porto di Capri)**

- 2.1 Al fine di ottenere "nulla osta" all'ingresso/uscita nel/dal porto, le unità navali di cui all'articolo 1 devono contattare la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Capri tramite apparato VHF sul canale di lavoro 14.
- 2.2 I Comandi di bordo delle unità navali in entrata, dirette alle banchine commerciali del porto di Capri e quelle dirette al Porto Turistico – per il tramite del personale della Società P.T.C. - devono effettuare la chiamata VHF **ad una distanza non superiore ad 1 (uno) miglio nautico dall'imboccatura** portuale. La Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Capri, in ordine alle chiamate ricevute, disporrà la sequenza d'ingresso al porto a cui i comandi di bordo devono attenersi.
- 2.3 Anche per l'uscita - prima di mollare gli ormeggi - dovrà essere richiesto il nulla osta alla sala operativa esclusivamente al termine delle operazioni di imbarco dei passeggeri o dei veicoli e comunque non prima che siano state rimosse (o assicurate a bordo) le passerelle od i portelloni d'imbarco.
- 2.4 Le unità in partenza non potranno in ogni caso mollare gli ormeggi prima che si sia liberato lo spazio di manovra all'interno del bacino e di aver ottenuto la pertinente autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.
- 2.5 Prima dell'entrata/uscita nel/dal porto le navi devono contattare, tramite apparato radio VHF, la sala operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Capri fornendo i seguenti dati:
  - tipo e nome dell'unità;
  - provenienza e destinazione;

- numero dei passeggeri a bordo;
  - tipo e numero dei veicoli trasportati.
- 2.6 In relazione al precedente punto 2.5 le unità soggette alle norme della presente ordinanza che effettuano quotidianamente attività turistica locale con dichiarazione di porto base a Capri, dovranno comunicare esclusivamente i seguenti dati:
- tipo e nome dell'unità;
  - numero dei passeggeri a bordo.
- 2.7 Salvo diverse indicazioni del Comandante del porto, ogni unità navale deve ormeggiare al posto assegnato – o presso gli specchi acquei in concessione - in modo da non ostacolare o rendere difficoltosi l'ormeggio e la manovra delle altre unità.
- 2.8 Al termine delle operazioni di ormeggio il Comando di bordo deve comunicare il **“termine manovra”** alla Sala Operativa tramite radio sul Canale 14. Da tale obbligo sono esonerate le unità dirette al Porto Turistico o presso strutture/apprestamenti in regime di concessione demaniale marittima.
- 2.9 Tutte le unità in attesa di autorizzazione all'ormeggio devono attendere fuori dal porto di Capri mantenendosi a debita distanza dall'imboccatura, come precisato nel successivo articolo 4.2, al fine di non ostacolare le manovre di ingresso/uscita delle unità navali che hanno già impegnato, legittimamente, gli specchi acquei portuali.
- 2.10 Ferme restando le vigenti disposizioni sulle modalità di accosto nel porto di Capri, le unità navali ormeggiate presso il molo principale in “sosta inoperosa consentita” (diverse dalle navi traghetto), devono tenere sollevate le passerelle di bordo in modo da non costituire pericolo per la pubblica incolumità od intralciare il transito pedonale. Tali unità (ivi incluse le navi traghetto) devono assicurare la costante presenza in plancia di personale di coperta, appartenente all'equipaggio, che garantisca l'ascolto radio VHF.

### Articolo 3

#### (Attracco delle unità da traffico di linea ai moli di ormeggio del porto di Capri)

- 3.1 L'ormeggio delle unità di linea nel porto commerciale è ripartito tra il “molo principale” ed il “molo banchinella” (incluso il primo tratto di banchina a levante) secondo il criterio stabilito dal vigente quadro orari approvato dalla Regione Campania in premessa richiamato.
- 3.2 Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dall'Autorità Marittima per ragioni di sicurezza della navigazione e portuale, determinate da condizioni meteomarine particolarmente sfavorevoli e/o da specifiche diverse situazioni di emergenza e/o straordinarie connesse anche ad una migliore razionalizzazione dei flussi di passeggeri in transito sulle banchine
- 3.3 In relazione ad esigenze connesse al traffico portuale, e/o in funzione di condizioni meteomarine sfavorevoli e/o in situazioni di manovrabilità limitata delle navi e/o di circostanze straordinarie o contingenti, potrà essere disposto l'ormeggio anche di diverse tipologie di unità presso i moli di cui al punto 3.1.

### Articolo 4

#### (Disposizioni di carattere generale)

- 4.1 Salvo casi d'urgenza valutati dall'Autorità marittima finalizzati alla sicurezza della navigazione e portuale nonché alla salvaguardia della vita umana in mare, tutte le unità navali incluse quelle al di sotto delle 15 tonnellate di stazza lorda, devono osservare i seguenti criteri per l'entrata e l'uscita nel/dal porto di Capri:

- tenere la dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura mantenendosi a distanza di sicurezza dalle ostruzioni foranee;
- regolare la navigazione in maniera da evitare possibilmente il transito contemporaneo con altri scafi, tenendo presente che la precedenza spetta allo scafo in uscita;
- mantenere, all'interno del bacino portuale, la velocità minima di 3 nodi o in ogni caso la velocità minima di manovra che consenta di governare in sicurezza l'unità;
- attenersi scrupolosamente alle disposizioni del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72);
- evitare manovre azzardate od ostruzionistiche che possano compromettere la sicurezza di altre unità navali, con particolare riguardo a quelle di linea, che in funzione della propria stazza possono avere manovrabilità limitata negli specchi acquei portuali;

Le unità al di sotto delle 15 tonnellate di stazza lorda valuteranno di contattare la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Capri sul Canale VHF 14 o al numero telefonico 081.8370226-3994 al fine di ottenere informazioni maggiormente dettagliate in merito alla movimentazione negli specchi acquei portuali.

4.2 È vietato a tutte le unità indicate nel presente articolo:

- sostare in prossimità dell'imboccatura del porto di Capri ed in ogni caso nel raggio di 400 metri dal fanale rosso;
- stazionare all'interno del porto in attesa che si liberi il tratto di banchina ove poter ormeggiare, anche solo per breve sosta;
- ancorare alla ruota nel bacino portuale di Capri, salvo casi di emergenza;

4.3 Nel periodo che va dal 01 maggio al 30 settembre, tenuto conto del traffico navale particolarmente intenso, è vietato, per motivi di sicurezza, navigare a remi od effettuare attività di rimorchio di unità prive di propulsione a motore all'interno del bacino portuale nell'orario di previsto arrivo delle navi traghetto Ro-Ro e negli orari di maggiore movimentazione di unità navali di linea.

## **Articolo 5** **(Violazioni e pubblicità)**

5.1 I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ovvero dall'articolo 53 del D. Lvo 18 luglio 2005 n°171.

5.2 La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di emanazione ed abroga ogni disposizione diversa o contraria precedentemente emanata.

5.3 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- ☐ affissione all'albo di questo Ufficio;
- ☐ trasmissione ai Comuni di Capri ed Anacapri e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- ☐ inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it/capri](http://www.guardiacostiera.it/capri);
- ☐ invio a cooperative/società/Enti interessati, con l'obbligo di esporla permanentemente in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati;
- ☐ divulgazione a cura dei mezzi di informazione.

Capri, 10 luglio 2013

**IL COMANDANTE**  
**T.V. (CP) Alessandro SARRO**